

Alle Società/Associazione Sportive

e p.c. Al Consiglio Federale  
Ai Comitati Regionali  
Alla LBA  
Alla LNP  
Alla LBF

Roma, 21 Settembre 2023

Oggetto: **RIFORMA DELLO SPORT - D.lgs. n. 36 e n. 39 del 28.02.2021.**

**Testi aggiornati con le modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 120 del 29.08.2023 (G.U. n. 206 del 04.09.2023).**

A decorrere dal 1° luglio 2023 è entrata in vigore la cd. "Riforma dello Sport" che, con il D.Lgs 36/2021, ha introdotto profondi mutamenti nella fiscalità sportiva ed in particolare nella tipologia dei rapporti di lavoro utilizzabili.

In data 4 settembre 2023 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 206 del 04.09.2023 il Decreto Legislativo n.120 del 29 agosto 2023 in tema di enti e lavoratori sportivi, che - con decorrenza dal 05.09.2023 - interviene con modifiche sui precedenti decreti legislativi 28 febbraio 2021, nn. 36, 37, 38, 39 e 40 attuativi della riforma dello sport (Legge delega n. 86/2019).

Nel presente documento riportiamo alcune delle principali disposizioni previste nei D.lgs. 36 e 39 del 2021.

### 1) Il Lavoro Sportivo

Sono state completamente ridefinite le figure del "Lavoro Sportivo", anche attraverso l'abolizione dell'art. 67, primo comma, lettera m) del TUIR norma con la quale sono stati corrisposti i compensi, premi e rimborsi dell'ultimo quarto di secolo, nel mondo dello sport dilettantistico.


Il Decreto n. 36/2021 identifica quali "Lavoratori Sportivi" all'art.2, lett. dd), che quindi sono destinatari della nuova normativa, le seguenti figure:

- gli atleti;
- gli allenatori;
- gli istruttori;
- i direttori tecnici;
- i direttori sportivi;
- i preparatori atletici;
- i direttori di gara;
- ogni altro tesserato che svolge verso un corrispettivo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti tecnici della singola disciplina sportiva, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva.

Per essere lavoratore sportivo è necessario esercitare l'attività sportiva verso un corrispettivo a favore di un soggetto dell'ordinamento sportivo iscritto nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, nonché a favore delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva, delle associazioni benemerite, anche paralimpici, del CONI, del CIP e di Sport e salute S.p.a. o di altro soggetto tesserato.

Non sono lavoratori sportivi coloro che:

- svolgono mansioni di carattere amministrativo-gestionale,
- forniscono prestazioni nell'ambito di una professione la cui abilitazione professionale è rilasciata al di fuori dell'ordinamento sportivo e per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali (medici, fisioterapisti, ecc).



Con Delibera n. 180/A assunta dal Consiglio Federale in data 14 Luglio 2023, sono state individuate specificatamente le mansioni necessarie allo svolgimento di attività sportiva di pallacanestro, e le relative figure dei tesserati che svolgono tali attività, secondo la tabella di seguito riportata:

TESSERAMENTO	QUALIFICA
ATLETA	ATLETA
ALLENATORE	ALLENATORE / ISTRUTTORE MINIBASKET
ARBITRO	ARBITRO / TUTOR CIA / ISTRUTTORE / FORMATORE / DESIGNATORE / OSSERVATORE
DIRIGENTE	DIRIGENTE (DIRIGENTE, DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE, DIRIGENTE ADDETTO AGLI ARBITRI, DIRETTORE SPORTIVO, DIRETTORE TECNICO) / MASSOFISIOTERAPISTA
PREPARATORE FISICO	PREPARATORE FISICO
UFFICIALE DI CAMPO	UFFICIALE DI CAMPO / FORMATORE UFFICIALE DI CAMPO / ISTRUTTORE UFFICIALE DI CAMPO / OSSERVATORE UFFICIALE DI CAMPO

## 2) Dilettantismo Sportivo

Nell'ambito del dilettantismo, il lavoro sportivo si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo nella forma della **collaborazione coordinata e continuativa**. In particolare, l'art. 28 del D.lgs 36/2021 stabilisce una presunzione di collaborazione coordinata e continuativa qualora la durata della prestazione oggetto del contratto non superi le 24 ore settimanali, con esclusione del tempo impiegato per la partecipazione alle manifestazioni sportive. Inoltre, le prestazioni devono rientrare nei profili tecnico-sportivi previsti dai regolamenti federali.

La nuova tipologia di rapporto prevede una tassazione agevolata ai fini delle imposte dirette, nonché agevolazioni con riguardo al trattamento previdenziale.

Nello schema che segue vengono evidenziate in sintesi le novità fiscali e previdenziali:

Compensi	Ritenuta IRPEF	INPS	INAIL
da € 0 a € 5.000,00	NO	NO	NO ****
da € 5.000,01 a 15.000,00 ***	NO	25% + 2,03% * **	NO ****
oltre i 15.000,00	Scaglioni IRPEF	25% + 2,03% * **	NO ****
<p>* fino al 31/12/2027, l'aliquota INPS 25% si applica al 50% del compenso, mentre le aliquote aggiuntive 2,03% si applicano sul 100% dell'imponibile. Le ritenute sono per 2/3 a carico del committente e per 1/3 a carico del collaboratore</p> <p>** per i lavoratori titolari di <u>altro trattamento previdenziale obbligatorio</u> si applica l'aliquota ridotta del 24%.</p> <p>*** Per i lavoratori sportivi che nel 2023 hanno percepito compensi sia nel primo semestre (art.67, c1, l m, TUIR), sia nel secondo semestre (art.36, c.6, D.Lgs 36/2021), l'ammontare escluso dalla base imponibile IRPEF non può essere superiore ad euro 15.000" (L.24/02/2023 n.14, art.16, c1-bis).</p> <p>**** Il Decreto correttivo ha di fatto escluso dall'INAIL i lavoratori sportivi titolari di rapporti di cococo (Art.34, comma 3).</p>			

Ogni adempimento comunicativo di Legge, così come l'elaborazione dei cedolini etc. può essere gestito attraverso l'apposita gestione del "Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche".

## 3) Professionalismo sportivo

Nell'ambito del professionismo, il lavoro sportivo prestato dagli atleti si presume oggetto di contratto di **lavoro subordinato**.

Quando ricorre almeno uno dei seguenti requisiti il rapporto si intenderà invece **autonomo**:

- l'attività sia svolta nell'ambito di una singola manifestazione sportiva o di più manifestazioni tra loro collegate in un breve periodo di tempo;

- b) lo sportivo non sia contrattualmente vincolato per ciò che riguarda la frequenza a sedute di preparazione o allenamento;
- c) la prestazione che è oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non superi otto ore settimanali oppure cinque giorni ogni mese ovvero trenta giorni ogni anno.

A decorrere dal 1° luglio 2023 è altresì abrogata la legge 23 marzo 1981, n. 91 (art.52), norma che sanciva, all'art. 9 comma 4, l'onere contributivo interamente a carico del professionista con partita iva.

I lavoratori sportivi subordinati sono iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti gestito dall'INPS.

A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, il predetto Fondo assume la denominazione di Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi e ai lavoratori iscritti si applica la disciplina del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 166. Ricorrendone i presupposti, al suddetto Fondo sono altresì iscritti i lavoratori sportivi autonomi, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell'articolo 409, comma 1, n. 3 del codice di procedura civile, operanti nei settori professionistici.

Prestatore	Ritenuta Previdenziale		
	Aliquota	c/azienda	c/lavoratore
Atleti e Tecnici*	33%	23,81%	9,19%
* obbligo tesseramento federale			

#### 4) Dipendenti pubblici

I Dipendenti delle amministrazioni pubbliche possono prestare la propria attività in ambito sportivo a favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche e della Federazione:

- in qualità di volontari;
- fuori dall'orario di lavoro, fatti salvi gli obblighi di servizio;
- previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza.

Qualora l'attività sia del tipo "volontario", gli stessi hanno diritto al solo rimborso delle spese come meglio specificato al successivo punto 5) e tali rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente.

Laddove invece, l'attività dei lavoratori dipendenti pubblici rientri nell'ambito del lavoro sportivo e preveda il versamento di un corrispettivo, l'attività potrà essere svolta solo previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza che la rilascia o la rigetta entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta, salvo il meccanismo di silenzio-assenso che interviene una volta decorso il termine di 30 giorni senza che sia intervenuta l'autorizzazione o il rigetto.

Il lavoratore pubblico "sportivo" ha diritto al trattamento contributivo e fiscale agevolato previsto per il collaboratore coordinato e continuativo sportivo dilettante.

#### 5) Volontari

Viene introdotta la figura del Volontario, le cui prestazioni sportive non possono essere retribuite in alcun modo. Possono invece essere rimborsate le spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente, entro i limiti eventualmente previsti dai regolamenti interni.

Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di 150 euro mensili.

Le prestazioni di volontariato sono incompatibili con qualsiasi altra forma di lavoro retribuito con il medesimo ente. I volontari devono essere assicurati per la responsabilità civile per danni che potrebbero causare a terzi.

#### 6) Premi

Le somme versate a propri tesserati, in qualità di atleti e tecnici che operano nell'area del dilettantismo, a titolo di premio per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive, anche a titolo di partecipazione a raduni, quali componenti delle Squadre Nazionali di disciplina nelle manifestazioni nazionali o internazionali, sono inquadrate come premi ai sensi dell'art. 30, comma 2, del D.P.R. 29/09/1973 n. 600.

Prestatore	Ritenuta IRPEF			
	Imponibile	Aliquota	Titolo	Cod.Trib.
Atleti e Tecnici (1)	Senza limiti	20%	Imposta	1047
1) obbligo tesseramento federale.				

Si ritiene che, nel caso in cui esista un rapporto lavorativo sia subordinato che in forma autonoma, i suddetti premi, ove previsti contrattualmente tra le parti, dovranno essere inseriti nel rapporto principale rimanendo così assoggettati sia all'ordinaria tassazione che ai contributi previdenziali.

#### 7) Lavoro Autonomo Occasionale

Il decreto correttivo ha inoltre introdotto il comma 3-Bis all'art. 25, che ha previsto la possibilità, ricorrendone i presupposti, di avvalersi di lavoro autonomo occasionale, secondo la normativa vigente.

La disposizione apre il campo a numerosi dubbi, non si comprende infatti quale significato attribuire alle parole "secondo la normativa vigente". Si tratta delle sole norme civilistiche vigenti o anche delle "ordinarie" disposizioni fiscali e previdenziali, per cui alle prestazioni occasionali di lavoro sportivo rese in ambito dilettantistico non potrà essere applicata la disciplina di favore di cui all'art. 35 (esenzione fino a 5.000 euro e riduzione base imponibile previdenziale) e all'art. 36 (esenzione fiscale fino ad euro 15.000)? Stante l'applicazione immediata della norma, si ritiene urgente un chiarimento al riguardo da parte delle autorità competenti in materia.

#### 8) Collaborazioni a carattere amministrativo Gestionale

Tali prestazioni sono escluse dal "Lavoro Sportivo" e possono essere oggetto di collaborazioni ai sensi dell'articolo 409, comma 1, n. 3, del cpc. Possono fruire in parte, delle agevolazioni fiscali e previdenziali (esenzioni ed aliquote ridotte) previste per i lavoratori sportivi propriamente detti di cui al punto 1), ma non possono essere gestite tramite il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche.

Non possono rientrare in questa fattispecie le prestazioni per il cui esercizio si deve essere iscritti in appositi albi o elenchi (commercialisti, avvocati, ecc).

Nello schema che segue vengono evidenziate in sintesi le novità fiscali e previdenziali:

Compensi	Ritenuta IRPEF	INPS	INAIL
da € 0 a € 5.000,00	NO	NO	SI
da € 5.000,01 a 15.000,00 ***	NO	25% + 2,03% * **	SI
oltre i 15.000,00	Tassazione ordinaria Irpef e addizionali	25% + 2,03% * **	SI
<p>* fino al 31/12/2027, l'aliquota INPS 25% si applica al 50% del compenso, mentre le aliquote aggiuntive 2,03% si applicano sul 100% dell'imponibile. Le ritenute sono per 2/3 a carico del committente e per 1/3 a carico del collaboratore</p> <p>** per i collaboratori titolari di <u>altro trattamento previdenziale obbligatorio</u> si applica l'aliquota Inps ridotta del 24%.</p> <p>*** Non è chiaro se il limite di esenzione previsto per i lavoratori sportivi dilettanti e fissato nella misura complessiva di euro 15.000 per tutto l'anno 2023, anche con riguardo ai compensi percepiti fino al 30.06.2023 ex art. 67, co. 1, lett. M, Tuir, sia valido anche per le collaborazioni in questione.</p>			

#### 9) Tempistiche di iscrizione nel LUL e comunicazioni obbligatorie co.co.co sportive

Il correttivo bis alla Riforma modifica l'adempimento dell'obbligo di tenuta del LUL per le co.co.co sportive.

In particolare, viene previsto che l'iscrizione nel LUL, effettuata attraverso il RAS, può avvenire in un'unica soluzione, anche dovuta alla scadenza del rapporto di lavoro, entro la fine di ciascun anno di riferimento, fermo restando che i compensi dovuti possono essere erogati anche anticipatamente.

Viene, inoltre, previsto che in sede di prima applicazione, gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per le collaborazioni coordinate e continuative limitatamente al periodo di paga da luglio 2023 a settembre 2023, possono essere effettuati entro il 31 ottobre 2023.

Cambiano anche le tempistiche per l'invio delle comunicazioni obbligatorie per l'individuazione del rapporto di lavoro sportivo

da effettuare al RAS.

Il termine di scadenza infatti viene posticipato entro il 30 giorno del mese successivo all'inizio del rapporto.

#### 10) **Adeguamento degli statuti**

Le SSD e ASD si costituiscono con atto scritto nel quale deve tra l'altro essere indicata la sede legale.

Nello statuto devono essere espressamente previsti:

- a) la denominazione;
- b) l'oggetto sociale con specifico riferimento all'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica;
- c) l'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione;
- d) l'assenza di fini di lucro ai sensi dell'articolo 8;
- e) le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportive che assumono la forma societaria per le quali si applicano le disposizioni del codice civile;
- f) l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;
- g) le modalità di scioglimento dell'associazione;
- h) l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento.

Il mancato adeguamento dello statuto rende impossibile l'iscrizione nel "Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche", parimenti per gli enti già iscritti ne determina la cancellazione entro il 31/12/2023.

#### 11) **Abolizione modello EAS**

Alle ASD e SSD iscritte nel RAS non trova più applicazione l'obbligo di trasmissione ex art. 30, co. 1, D.L. n. 185/2008 e comunque tali enti non sono tenuti alla presentazione del modello EAS.

#### 12) **Acquisto personalità giuridica ASD**

Con l'ultimo decreto correttivo sono state recepite le osservazioni avanzate dal notariato al fine di sbloccare l'operatività della procedura agevolata di acquisizione della personalità giuridica da parte delle ASD:

- viene previsto un patrimonio minimo per il conseguimento della personalità giuridica. A tal fine si considera patrimonio minimo una somma liquida e disponibile non inferiore a 10.000 euro. Se tale patrimonio è costituito da beni diversi dal denaro, il loro valore deve risultare da una relazione giurata, allegata all'atto costitutivo, di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro;
- viene confermato il ruolo centrale del notaio che ha redatto l'atto costitutivo e lo statuto di una associazione o il verbale della assemblea straordinaria di una associazione sportiva dilettantistica già costituita quale associazione non riconosciuta. Il notaio, dopo aver verificato la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per la costituzione dell'ente e, in particolare, dalle disposizioni del d.lgs. 39/2021 con riferimento alla natura dilettantistica nonché del patrimonio minimo, deve depositarlo entro 20 giorni presso il Registro, dopo aver comunicato il ricevimento dell'atto, alla Federazione sportiva nazionale, la Disciplina sportiva associata o l'Ente di promozione sportiva affiliante indicato nell'atto medesimo ai fini dell'ottenimento del riconoscimento ai fini sportivi. In caso di richiesta di riconoscimento da parte di associazione già iscritta al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, il notaio, verificata la documentazione, richiede direttamente l'inserimento dell'associazione tra quelle dotate di personalità giuridica;

Con riguardo alla consistenza del patrimonio minimo, si ritiene che per le ASD già esistenti, in analogia con le indicazioni fornite con riguardo agli ETS dal Notariato di Milano nella massima n. 5 (Commissione Terzo Settore), la relazione giurata di stima sia sempre necessaria anche in presenza di una somma liquida di almeno 10.000 euro, essendo «*necessario accertare che la situazione economico-patrimoniale dell'associazione non presenti passività tali da annullare di fatto un eventuale fondo liquido (o altre attività) di cui si dimostri l'esistenza*».

Con i migliori saluti

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to Maurizio Berteà